

Informative e novità per la clientela di Studio - Febbraio 2026

acura di SMP Tax & Legal



Indice

• La Certificazione Unica 2026	2
• La certificazione degli utili corrisposti nel 2025	6
• Veicoli in uso a dipendenti e amministratori	9
• Al via la rottamazione <i>quinquies</i>	16
• Al via il RENTRI anche per i piccoli produttori di rifiuti pericolosi	18
• Aliquote contributive INPS 2026 per gli iscritti alla gestione separata	20

ACB Member

ACB Members: Ancona • Avellino • Bergamo • Bolzano • Brescia • Catania • Como • Cremona • Desio (MB) • Firenze • Genova • Jesi (AN) • Milano • Modena • Napoli • Padova • Palermo • Perugia • Piacenza • Pistoia • Prato • Saronno (VA) • Torino • Treviso • Udine • Varese • Venezia • Verona • Shanghai

LA CERTIFICAZIONE UNICA 2026

L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento direttoriale n. 15707 del 15 gennaio 2026, ha reso disponibile la versione definitiva della Certificazione Unica 2026, meglio nota come CU, da utilizzare per attestare, da parte dei sostituti di imposta, relativamente al 2025, i redditi di lavoro dipendente, i redditi di lavoro assimilati ed equiparati, di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, i contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi.

La CU 2026 deve essere presentata anche dai soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l'applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all'Inps, come le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all'estero assicurati in Italia.

Novità

Tra le novità che interessano l'adempimento CU2026 ci sono le seguenti:

- nuove scadenze;
- esonero CU per i professionisti in regime forfettario/minimi.



La trasmissione all'Agenzia delle Entrate della Certificazione Unica relativa ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale ovvero provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti i rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari è effettuata entro il 30 aprile (e non più entro il 31 marzo) dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti (art.4, co.6-*quinquies*, D.P.R. 322/1998, come modificato dall'art.4, D.Lgs. 81/2025).



Si ricorda, inoltre, che dal 1° gennaio 2025 vige l'esonero dalla presentazione della CU, relativa ai compensi per i soggetti in regime fiscale forfettario o dei minimi. Il mancato invio telematico entro i termini è soggetto ad una sanzione di € 100 per ogni certificazione non inviata o inviata in ritardo.

In termini più sostanziali, tra gli interventi più rilevanti che riguardano il modello CU2026 e che recepiscono le innovazioni normative intervenute sui redditi 2025 figurano le misure a favore dei

ACB Member

lavoratori con redditi fino a € 20.000 euro e compresi tra € 20.000 e € 40.000, nonché il riordino delle detrazioni d'imposta.

Termini

La CU 2026 si articola in 2 diverse certificazioni:

1. il modello sintetico, da consegnare ai sostituiti;
2. il modello ordinario, più corposo in quanto prevede alcune informazioni precedentemente incluse nel modello 770, da trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate.



Il termine per la trasmissione telematica delle CU nonché per la consegna della CU sintetica al percipiente del reddito certificato, per i redditi diversi da quelli di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale, è fissato nel prossimo 16 marzo 2026; sempre entro il 16 marzo, deve essere effettuata in via telematica, la trasmissione all'Agenzia delle entrate, utilizzando il modello ordinario.

Resta fissato al 31 ottobre 2026 il termine per la trasmissione delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (medesimo termine di invio del modello 770/2026).



Si ricorda che le CU presentate in ritardo ma nei 90 giorni dal termine sono valide, ma sanzionate.

Nel caso in cui il sostituto abbia rilasciato all'assistito una CU relativa ai redditi erogati nel 2025 prima del modello definitivo approvato, dovrà consegnare una nuova CU 2026 comprensiva dei dati già certificati, entro la scadenza del 16 marzo.

La CU 2026 in sintesi

Adempimento	Scadenza
Invio CU all'Agenzia delle entrate (esclusi autonomi)	16 marzo 2026
Invio "CU autonomi"	30 aprile 2026
Invio CU sostitutiva o di annullamento nei termini	No sanzioni per invii entro 5 giorni dal termine

ACB Member

Composizione della certificazione

Il modello ordinario da inviare all'Agenzia delle entrate è composto dai seguenti quadri:

- frontespizio, dove trovano spazio le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all'impegno alla presentazione telematica;
- quadro CT, nel quale vengono indicate, se non già comunicate in precedenza, le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modello 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle entrate. Il quadro CT deve essere compilato solamente dai sostituti d'imposta che non hanno presentato il modello per la *"Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modello 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle entrate"* e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente;
- CU 2026, nella quale vengono riportati, in 2 sezioni distinte, i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e le certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Nelle istruzioni per la compilazione viene precisato che è consentito suddividere il flusso telematico inviando, oltre al frontespizio ed eventualmente al quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente e assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Il modello sintetico, invece, è composto da 3 parti:

1. dati anagrafici, per l'indicazione dei dati del soggetto che rilascia la certificazione e di quelli relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme, compresi quindi i lavoratori autonomi;
2. certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale;
3. certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Sanzioni: ammesso il ravvedimento

L'omessa, tardiva o errata presentazione della CU2026 comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- 100 euro per ogni CU, con un massimo di 50.000 euro;
- 33,33 euro per ogni CU, con un massimo di 20.000 euro se la CU è trasmessa corretta entro 60 giorni dal termine di presentazione.

ACB Member



Con circolare n. 12/E/2024 l'Agenzia delle Entrate ha superato la precedente posizione secondo la quale la sanzione per omessa, tardiva o errata presentazione della CU non poteva essere ravveduta, ammettendo ora la possibilità di fare ricordo alle riduzioni delle sanzioni previste dalla disciplina del ravvedimento operoso che, è bene ricordare, per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, ammette l'applicazione del cumulo giuridico di cui all'articolo 12, D.Lgs. 472/1997.

LA CERTIFICAZIONE DEGLI UTILI CORRISPOSTI NEL 2025

La certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) deve essere rilasciata entro il 16 marzo 2026 ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione in soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti, nell'anno 2025.

La certificazione Cupe non va rilasciata, invece, in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva.

Possono essere considerati utili anche quelli percepiti in occasione della distribuzione di riserve di capitale, verificandosi la presunzione di cui all'articolo 47, comma 1, Tuir (in questi casi, la società emittente ha l'obbligo di comunicare agli azionisti e agli intermediari la natura delle riserve oggetto della distribuzione e il regime fiscale applicabile).

Il modello Cupe da utilizzare e le relative istruzioni sono disponibili al [link](https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/dichiarazioni/cupe-2020/modello-cupe-2020) <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/dichiarazioni/cupe-2020/modello-cupe-2020>

Particolare attenzione va prestata con riguardo all'esposizione dei dividendi a cui risulta applicabile la disciplina che ha equiparato il trattamento fiscale delle partecipazioni di natura qualificata a quelle di natura non qualificata con riferimento ai redditi di capitale percepiti dal 1° gennaio 2018 dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio d'impresa, il cui prelievo è formato da una ritenuta a titolo di imposta del 26%. Tale disposizione si applica facendo riferimento all'anno di produzione degli utili.

Attenzione al periodo di formazione delle riserve di utili



Alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, la cui distribuzione venga deliberata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022 continuano ad applicarsi le disposizioni del D.M. 26 maggio 2017 (pertanto, gli utili maturati entro il 31 dicembre 2017 avranno un trattamento differenziato a seconda che facciano riferimento a partecipazioni qualificate o non qualificate).

In relazione agli utili maturati nel periodo transitorio, l'Agenzia delle entrate in data 18 dicembre 2023 ha provveduto ad aggiornare le istruzioni alla compilazione del modello Cupe al fine di recepire le indicazioni offerte con il principio di diritto n. 3/E/2022 secondo cui il regime transitorio si applica

ACB Member

anche agli utili distribuiti dal 1° gennaio 2023, purché la relativa distribuzione sia stata approvata con delibera adottata entro il 31 dicembre 2022.

Gli utili e i proventi corrisposti nel 2025 da certificare

Il modello Cupe va consegnato ai percettori da parte dei soggetti che hanno corrisposto le somme ai singoli percipienti entro il prossimo 16 marzo; tale modello non va trasmesso all'Agenzia delle entrate. I percettori degli utili dovranno utilizzare i dati contenuti nella certificazione per indicare i proventi conseguiti nella dichiarazione annuale dei redditi relativa al periodo di imposta 2025.

Le somme da certificare mediante il modello Cupe fanno principalmente riferimento:

- alle riserve di utili distribuite;
- alle riserve di capitale distribuite fiscalmente considerate di utili;
- agli utili derivanti dalla partecipazione in Siiq e in Siinq (società di investimento immobiliare quotate o non quotate), assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto;
- ai proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni;
- agli interessi (riqualificati come dividendi) dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98, Tuir (in vigore fino al 31 dicembre 2007) direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate;
- alle remunerazioni nei contratti di associazione in partecipazione o cointeressenza con apporto di capitale ovvero di capitale e opere e servizi.

L'obbligo di certificazione sussiste anche per i dividendi corrisposti a soggetti non residenti se assoggettati a ritenuta o a imposta sostitutiva, per consentire agli stessi il recupero del credito d'imposta (nel Paese estero di residenza) per le imposte pagate in Italia.

Non devono essere certificati da parte delle società emittenti:

- gli utili e gli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva ai sensi degli articoli 27 e 27-ter, D.P.R. 600/1973;
- gli utili e i proventi relativi a partecipazioni detenute nell'ambito di gestioni individuali di portafoglio di cui all'articolo 7, D.Lgs. 461/1997.

Dividendi

Prendendo a riferimento il caso più frequente di compilazione, ossia quello riguardante la distribuzione di riserve di utili ai soci di società di capitali non quotate e non trasparenti:

- non dovrà essere rilasciata alcuna certificazione ai soci non qualificati in quanto il dividendo è stato erogato al netto della ritenuta a titolo di imposta;

ACB Member

- per i soci qualificati (coloro che possiedono una quota di partecipazione superiore al 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea o una quota di partecipazione al capitale superiore al 25%) una frazione del dividendo potrebbe concorrere al reddito complessivo del percettore. Va emessa la certificazione solo nel caso in cui sia avvenuta una distribuzione di utili formatisi fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, la cui distribuzione è stata deliberata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022, e la cui erogazione è avvenuta nel 2025.

A seconda dell'anno di formazione della riserva di utili distribuita, affinché il socio possa conoscere da quale riserva è stato attinto il dividendo distribuito, andranno compilati:

- il punto 28 se il dividendo deriva da utili prodotti fino al 2007, che concorre alla formazione del reddito del percettore nella misura del 40%;
- il punto 29 se il dividendo deriva da utili prodotti dal 2008 al 2016, che concorre alla formazione del reddito del percettore nella misura del 49,72%;
- il punto 30 se il dividendo deriva da utili prodotti nel 2017, che concorre alla formazione del reddito del percettore nella misura del 58,14%.

A norma dell'articolo 32-*quater*, D.L. 124/2019 i dividendi corrisposti alle società semplici si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale; l'emittente o l'intermediario che svolgono l'attività di sostituto di imposta dovranno compilare la certificazione indicando i dati dei soci delle società semplici, che percepiscono dividendi sui quali non è stata applicata la ritenuta o l'imposta sostitutiva.

Si ricorda che la certificazione deve essere rilasciata anche nel caso di distribuzione di utili e di riserve formatisi nei periodi in cui è efficace l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'art. 115 e 116, TUIR, che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito dei soci.

VEICOLI IN USO A DIPENDENTI E AMMINISTRATORI

La concessione in uso di veicoli aziendali ai collaboratori dell'impresa (intesi in senso ampio, come dipendenti e/o collaboratori) è fenomeno diffuso nella pratica quotidiana e, per conseguenza, deve essere attentamente gestito per le numerose ricadute contabili e fiscali che può determinare.

Al fine di comprendere una distinzione basilare, appare indispensabile chiarire che l'uso del veicolo può essere:

- **esclusivamente aziendale.** Si verifica qualora l'utilizzo del veicolo sia esclusivamente finalizzato al compimento di missioni aziendali, senza poter essere utilizzato per finalità private (anche minimali) del soggetto. Pertanto, il veicolo dovrà essere lasciato in azienda al termine della giornata lavorativa e non potrà essere utilizzato, ad esempio, per recarsi al domicilio dell'utilizzatore. Mancando qualsiasi utilità privata, non si produce alcun *benefit*;
- **promiscuo (aziendale e privato).** Si concede l'uso del mezzo non solo per le finalità aziendali, bensì anche per quelle private. Ne consegue, ad esempio, che l'utilizzatore potrà servirsi del mezzo non solo per il tragitto casa – lavoro, bensì anche per la gita domenicale e per le vacanze estive. Esiste dunque una parziale utilità privata (*benefit*), determinata in misura convenzionale secondo le tariffe Aci;
- **esclusivamente privato.** Il veicolo rappresenta esclusivamente un *benefit*, nel senso che non serve per lo svolgimento dell'attività lavorativa e, per conseguenza, sostituisce *in toto* una parte della retribuzione. Il valore di tale attribuzione è determinato sulla base del valore normale.

Le tabelle Aci per la determinazione del *benefit* convenzionale per l'anno 2026 sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23 dicembre 2025.

Auto per utilizzo esclusivamente aziendale

Non ci si deve soffermare in modo particolare su tale casistica, in quanto va gestita con le usuali regole tributarie.

In definitiva:

- il costo di acquisto rileva nella misura massima consentita dalla norma, quindi 18.076 euro;
- il costo di acquisto e di impiego si deduce nella misura indicata dall'articolo 164, Tuir (normalmente 20%);
- l'Iva risulta detraibile nella misura del 40%.

I costi andranno contabilmente imputati secondo la loro natura, pertanto (ad esempio):

ACB Member

- i carburanti tra i costi di acquisto di beni (voce B6);
- le manutenzioni e le assicurazioni tra le spese per servizi (voce B7).

Appare opportuno che, al fine di prevenire contestazioni in merito a eventuali violazioni al Codice della strada, sia tenuto un registro sul quale annotare i dati del soggetto che utilizza il mezzo in un determinato giorno, affinché il medesimo si renda "custode" dello stesso e si assuma la responsabilità di eventuali infrazioni.

Auto per uso promiscuo aziendale e privato

La casistica è quella che consente il maggiore vantaggio fiscale e, per conseguenza, richiede alcune cautele che sarà bene rispettare:

- l'uso aziendale del veicolo dovrà essere compatibile con le mansioni del dipendente;
- l'assegnazione dovrà risultare dal contratto di lavoro, piuttosto che da apposita documentazione che dovrà essere conservata sia in azienda sia assieme ai documenti del veicolo, al fine di giustificare che il conducente sia soggetto differente rispetto al proprietario risultante dal libretto di circolazione;
- l'assegnazione dovrà coprire la maggior parte del periodo di imposta. Nel caso di acquisto del veicolo in corso d'anno, la verifica è operata sul periodo di detenzione. Analogo beneficio si ottiene qualora il medesimo veicolo sia concesso in uso promiscuo a diversi dipendenti "a staffetta" nel corso del periodo di imposta, come potrebbe accadere nel caso di licenziamento del soggetto Tizio, sostituito dal soggetto Caio.

Disciplina applicabile dal 2025

La Legge di Bilancio 2025 ha modificato radicalmente l'impostazione esistente fino al 31 dicembre 2024. Più precisamente, mentre in precedenza la quantificazione del benefit distingueva le auto in funzione delle emissioni di CO₂, a partire dal 2025 si deve aver riguardo alla tipologia di alimentazione. In base alle novità, è possibile rappresentare nella tabella che segue l'evoluzione che la misura del benefit tassato in capo al dipendente ha avuto nel corso del tempo.

LE MISURE DEL BENEFIT A CONFRONTO		
Fino al 30.6.2020	Dall'1.7.2020 al 31.12.2024	Dal 1.1.2025
30%	Fino a 60 g/Km CO ₂ □ 25% Da 61 a 160 g/Km CO ₂ □ 30% Da 161 a 190 g/Km CO ₂ □ 50% Oltre 190 g/Km CO ₂ □ 60%	Alimentaz. elettrica □ 10% Alimentaz. ibrida plug-in □ 20% Altre alimentazioni □ 50%

Pertanto, l'effetto finale è la risultanza delle seguenti considerazioni:

ACB Member

1. il parametro di riferimento è sempre costituito dalle Tabelle elaborate annualmente dall'ACI, in relazione a una percorrenza "standard" di 15.000 Km annui;
2. ciò che varia è la misura in relazione alla quale si presume che il veicolo sia destinato a utilizzi privati e non aziendali, esplicitato in una percentuale applicata alla predetta percorrenza *standard*;
3. la base di commisurazione del valore fiscale del *benefit* è costituita dal tipo di alimentazione del veicolo.

È bene osservare che le novità introdotte lo scorso anno dalla Legge di Bilancio 2025 riguardano solamente le autovetture immatricolate a partire dal 1° gennaio 2025 ed assegnate al dipendente a partire da tale data. Inoltre, si evidenzia che il D.L. n. 19/2025 ha inserito una clausola di salvaguardia per i veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio al 30 giugno 2025, ai quali continua ad applicarsi la precedente disciplina (basata sulle emissioni di CO2).

Disciplina dal 2025

Come detto, poiché la nuova disciplina introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 riguarda solamente i veicoli immatricolati dal 2025 ed assegnati al dipendente a partire dal 1° gennaio 2025, per quelli immatricolati ed assegnati prima di tale data si applica la precedente normativa, in base alla quale il valore del *benefit* in misura forfettaria è determinato in base alle seguenti regole:

1. per gli autoveicoli concessi in uso promiscuo al dipendente con contratti di assegnazione stipulati fino al 30 giugno 2020, il *fringe benefit* si quantifica in misura pari al 30% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri (a prescindere dalla effettiva percorrenza) calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali dell'ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute o corrisposte dal dipendente;
2. per i veicoli immatricolati dal 1° luglio 2020 e assegnati in uso promiscuo con contratti dal 1° luglio 2020, la percentuale per la determinazione del *fringe benefit* è differenziata in connessione con la tipologia del mezzo come oltre precisato;
3. per i veicoli immatricolati entro il 30 giugno 2020 e assegnati in uso promiscuo con contratti dal 1° luglio 2020, il *fringe benefit* non può essere determinato con modalità esclusivamente forfettarie, bensì dovrà essere fiscalmente valorizzato per la sola parte riferibile all'uso privato dell'autoveicolo, motociclo o ciclomotore, scorporando quindi dal suo valore normale, l'utilizzo nell'interesse del datore di lavoro (in tal senso, risoluzione n. 46/E/2020). Dunque, va precisato che:
 - per le assegnazioni realizzate sino al 30 giugno 2020 valgono le regole "canoniche" che quantificano il *benefit* in misura fissa pari al 30% della tariffa;

ACB Member

- per le assegnazioni poste in essere dal 1° luglio 2020, invece, la percentuale varia ma solamente nel caso in cui il veicolo oggetto di assegnazione sia anch'esso immatricolato da tale data;
- la norma ha previsto anche una differenziazione delle percentuali tra l'anno 2020 e le annualità successive.

Emissione di CO ₂ del veicolo	% di percorrenza privata	
	Anno 2020	Dal 2021
Fino a 60 g/Km	25%	25%
Da 61 a 160 g/Km	30%	30%
Da 161 a 190 g/Km	40%	50%
Oltre 190 g/Km	50%	60%

Per individuare la tipologia di veicolo e l'ammontare del benefit "variabile" (oltre al dato della immatricolazione che, negli esempi che seguono non viene considerato per semplicità espositiva) è necessario verificare il libretto di circolazione del mezzo e, in particolare, la voce "V.7" nel riquadro 2, come si vede dagli esempi che seguono (la ricorrenza più tipica è quella che conserva la misura del 30%, mentre le auto di una certa cilindrata e potenza – non elettriche – salgono nella misura):

Veicolo con emissioni tra 161 e 190	Veicolo con emissioni tra 61 e 160
Veicolo con emissioni tra 61 e 160	Veicolo con emissioni tra 61 e 160

(K) OEWAU01EST03C E1*98/14*0131*					(K) e1*2007/46*0627*11						
(L) 2	(N.1)	(N.2)	(N.3)	(N.4)	(N.5)	(L) 2	(N.1)	(N.2)	(N.3)	(N.4)	(N.5)
(O.1)	(O.2)	(P.1) 1422	(P.2) 55,00	(P.3) GASOL	(P.5) AMF	(O.1) 1500	(O.2)	(P.1) 1598,00	(P.2) 081,00	(P.3) GASOL	(P.5) CXX
(Q)	(S.1) 4	(S.2)	(U.1) 85	(U.2) 3000	(V.1)	(Q)	(S.1) 5	(S.2)	(U.1) 69	(U.2) 2375	(V.1)
(V.3)	(V.5)	(V.7) 116,0	(V.9) 1999/102/CE	IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE		(V.3) 0,0692	(V.5)	(V.7) 106,0	(V.9) 136/2014		
						(V.6) 0,10					

In particolare, la lettera "V" è dedicata alle emissioni dei gas di scarico, ove "V.3" si riferisce agli ossidi di azoto, "V.5" al particolato, "V.7" al CO₂, "V.8" al consumo medio di carburante nei test su ciclo misto o combinato espresso in litri per 100 Km, "V.9" alla classe ambientale di omologazione CE.

Altre regole

Nel caso in cui l'assegnazione avvenga in corso d'anno, il valore del benefit va proporzionato al minor periodo di utilizzo. In tale casistica:

- il costo di acquisto rileva (ai fini degli ammortamenti) nella misura effettiva sostenuta, senza alcun tetto massimo;
- il costo di acquisto e di impiego si deduce nella misura del 70%;
- l'Iva risulta detraibile nella misura del 40%. Nel solo caso in cui, per accordo tra azienda e dipendente, il valore del beneficio non sia considerato come una componente della busta paga, bensì sia direttamente pagato dal dipendente a fronte dell'emissione di regolare fattura da parte del concedente, l'Iva potrà essere integralmente detratta se il riaddebito risulta congruo.

I costi andranno contabilmente imputati secondo la loro natura, pertanto (ad esempio):

- i carburanti tra i costi di acquisto di beni (voce B6);
- le manutenzioni e le assicurazioni tra le spese per servizi (voce B7).

Ne consegue che, ove i costi del veicolo fossero pari a 12.000 euro, la quota deducibile risulterà pari a 8.400 euro, mentre l'eccedenza dovrà essere fatta oggetto di una variazione in aumento nella dichiarazione dei redditi.

ACB Member

Il valore del *benefit* nella busta paga del dipendente risulta esclusivamente figurativo, al fine di essere assoggettato a ritenuta e contributi, in ciascun periodo di paga; non si determina, in sostanza, alcuna duplicazione dei costi.

Nel caso in cui il dipendente pagasse di tasca propria l'intero valore del *benefit*, ovvero una parte di esso, accade che:

- il corrispettivo andrà assoggettato a Iva, con emissione di regolare fattura (si tenga conto che le tariffe Aci si intendono Iva compresa e, pertanto, si dovrà operare lo scorporo);
- il *benefit* del cedolino paga andrà ridotto della quota pagata, fino a essere azzerato nel caso di integrale rimborso;
- il ricavo prodotto dalla società, per effetto del riaddebito, risulta totalmente imponibile. A parziale calmiera, come già affermato, si rammenta che l'Iva gravante sui costi del veicolo (acquisto e impiego) diviene integralmente detraibile.

Si precisa che, in tale situazione, si possono presentare alcune problematiche in relazione ai costi di impiego non ricompresi nell'elaborazione delle tariffe Aci e non direttamente connesse a trasferte di lavoro.

Per esempio, se il dipendente utilizza il Telepass aziendale per le vacanze estive, il costo dei pedaggi rappresenterebbe un vero e proprio *benefit* aggiuntivo da considerare come remunerazione figurativa. Per evitare tali problematiche, viene spesso imposto il divieto di utilizzo del Telepass per viaggi privati.

Diversamente, il costo del deprezzamento del veicolo, piuttosto che quello del carburante, risulta ricompreso nei costi considerati dall'Aci e, per conseguenza, rientrano nella forfetizzazione proposta dal lavoratore.

Auto per uso esclusivamente privato

L'ipotesi non appare frequente nella pratica. Tuttavia, va inquadrata nell'ambito di una vera e propria maggiorazione della retribuzione in natura.

Mancando, tuttavia, un collegamento con le mansioni aziendali, il *benefit* andrà conteggiato sulla base del valore normale; si dovrà cioè fare riferimento alla tariffa di noleggio annua di un veicolo simile, proporzionando il valore all'eventuale minor periodo di utilizzo.

Non mutano le regole di deduzione in capo all'azienda, che patirà il tetto massimo di rilevanza del costo e la falcidia delle spese di impiego e ammortamento alla misura del 20%.

ACB Member

Auto data in uso al collaboratore/amministratore

Nonostante il reddito prodotto dal collaboratore venga tassato in modo analogo a quello prodotto dal dipendente, l'Agenzia delle entrate differenzia le regole di gestione dei veicoli assegnati a tali soggetti. Esistono divergenze, inoltre, anche nelle modalità di assegnazione del mezzo.

Ci concentriamo sul caso del veicolo concesso anche per finalità personali e non solo per uso aziendale, che appare quello più diffuso nella pratica.

In merito alle modalità di assegnazione, possiamo rammentare che il *benefit* per l'uso promiscuo del veicolo rientra nel compenso (sia pure in natura) dell'amministratore; pertanto, vi dovrà essere un'apposita assemblea nella quale sia previsto il compenso e la sua modalità di erogazione (con l'indicazione del veicolo concesso). Si ricorda che l'Amministrazione finanziaria (con appoggio della Cassazione) ritiene che l'assenza dell'assemblea che determina il compenso comporti l'indeducibilità dello stesso.

A titolo di precisazione, si ricorda che, nel caso in cui l'unica remunerazione dell'amministratore sia l'uso promiscuo del veicolo, ogni mese dovrà comunque essere prodotto il cedolino, al fine di regolare le ritenute fiscali e i contributi versati alla Gestione separata.

Sul versante fiscale, inoltre, la società:

- individua gli interi costi riferibili al veicolo;
- considera deducibile una quota di tali costi, sino a concorrenza del *benefit* tassato in capo all'amministratore;
- considera deducibile l'eccedenza con gli usuali limiti dell'articolo 164, Tuir (quindi con il tetto massimo sul costo di acquisto e con la percentuale del 20%).

Ai fini Iva, le spese di acquisto e gestione del veicolo consentono la detrazione nei limiti del 40%, senza che possa essere applicato il differente meccanismo esplicitato per il caso dei dipendenti, come confermato dalla DRE Lombardia in un apposito interpello dell'anno 2014.

A livello contabile, l'imputazione dei costi avviene sempre seguendo la natura del costo.

ACB Member

AL VIA LA ROTTAMAZIONE QUINQUIES

La Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025) stabilisce la possibilità di pagare in forma agevolata i debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 che derivano dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli automatici e formali sulle dichiarazioni (articoli 36-*bis* e 36-*ter*, D.P.R. n. 600/73 e agli articoli 54-*bis* e 54-*ter*, D.P.R. n. 633/72) o dall'omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all'Inps, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.



Sono ammessi alla Rottamazione-*quinquies*, purché rientranti nelle suddette fattispecie, anche i debiti già oggetto delle precedenti tre rottamazioni o del "saldo e stralcio" per i quali i contribuenti sono incorsi nella decadenza, nonché quelli già oggetto della Rottamazione-*quater* per i quali, alla data del 30 settembre 2025, si sono persi i benefici.

La norma, invece, esclude i debiti già ricompresi in piani di pagamento della Rottamazione-*quater* (e relativa riammissione) per i quali, entro il 30 settembre 2025, risultano versate tutte le rate scadute.

La definizione agevolata consente di versare il solo importo del debito residuo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica.

Non saranno invece da corrispondere gli interessi e le sanzioni inclusi negli stessi carichi, gli interessi di mora, le cosiddette "sanzioni civili", accessorie ai crediti di natura previdenziale, e l'aggio.



Sarà possibile pagare in un'unica soluzione o in un massimo di 54 rate bimestrali in 9 anni, di pari ammontare, con la rata che non potrà essere inferiore all'importo minimo di 100 euro. La scadenza della prima o unica rata è fissata al 31 luglio 2026.

La definizione agevolata risulterà inefficace a seguito di mancato o insufficiente versamento della prima e unica rata scelta per effettuare il pagamento, oppure di due rate, anche non consecutive, o dell'ultima rata del piano.

I contribuenti possono presentare la dichiarazione di adesione sia in area riservata sia in area pubblica del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

ACB Member

In area riservata - a cui si accede con Spid, Cie e Cns e, per professionisti e imprese, anche con le credenziali dell'Agenzia delle entrate – il servizio propone in automatico l'elenco dei carichi "rottamabili", con la possibilità di selezionare quelli di interesse da inserire nella richiesta.

È sempre necessario indicare se si intende pagare in un'unica soluzione oppure a rate.

In alternativa, la domanda di adesione può essere presentata attraverso il servizio disponibile nell'area pubblica del sito, senza la necessità di credenziali di accesso ma allegando la documentazione di riconoscimento.

Nella sezione "Definizione agevolata (Rottamazione-*quinquies*)" si deve compilare la domanda inserendo, tra l'altro, i numeri identificativi dei documenti che si vogliono includere nella richiesta (cartelle di pagamento o avvisi di addebito dell'Inps), la soluzione con la quale si intende effettuare il pagamento e un indirizzo mail dove ottenere la ricevuta di presentazione.

AdeR renderà disponibile entro il 30 giugno 2026 la comunicazione delle somme dovute con l'esito della domanda, gli importi da versare ai fini della definizione e i moduli di pagamento.

È possibile richiedere il prospetto informativo direttamente dall'area riservata del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione, nella sezione "Definizione agevolata", compilando l'apposita schermata.

Il sistema invierà, entro le successive 12 ore, una mail all'indirizzo indicato, con il link per scaricare il prospetto entro cinque giorni.

In alternativa, il prospetto informativo può essere richiesto nell'area pubblica del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione, compilando il form disponibile nella sezione "Definizione agevolata (Rottamazione *quinquies*)" e allegando la documentazione di riconoscimento. In questo caso, dopo la convalida della domanda e la presa in carico da parte degli uffici, se la documentazione allegata è corretta, il contribuente riceverà una mail con il link per scaricare, entro cinque giorni, il prospetto informativo.

Per maggiori approfondimenti vi invitiamo a visualizzare il video completo del Dr. Mastroianni [cliccando sul seguente link](#).

AL VIA IL RENTRI ANCHE PER I PICCOLI PRODUTTORI DI RIFIUTI PERICOLOSI

Con il prossimo 13 febbraio 2026 sarà definitivo e obbligatorio il passaggio al *Formulario di Identificazione dei Rifiuti in formato digitale - FIR*, che non rappresenta un semplice cambio di formato del documento già conosciuto, ma rappresenta il fulcro del nuovo sistema RENTRI (Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti) ovvero di una nuova gestione dei rifiuti.



Immediata conseguenza del cambiamento in essere è che a partire dal prossimo 13 febbraio 2026, il modello di formulario precedentemente utilizzato non avrà più validità legale per i soggetti obbligati. La produzione, la movimentazione e il trasporto dei rifiuti dovranno essere accompagnati esclusivamente dal nuovo formato digitale.

Questa stessa data, ovvero il 13 febbraio 2026 è la medesima in cui il sistema RENTRI entrerà nella sua fase di piena operatività digitale. A partire da questa data, l'obbligo di utilizzare il FIR digitale scatterà per tutti i soggetti che hanno completato l'iscrizione al registro nei vari scaglioni temporali previsti in precedenza, ovvero:

15 Dicembre 2024 - 13 Febbraio 2025 (Prima Scadenza)	Enti/Imprese produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti; Trasportatori, intermediari, commercianti di rifiuti e impianti di gestione.
15 Giugno 2025 - 14 Agosto 2025 (Seconda Scadenza)	Enti/Imprese produttori di rifiuti con da 11 a 50 dipendenti
15 Dicembre 2025 - 13 Febbraio 2026 (Terza Scadenza)	Piccole imprese/produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti. Produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazioni di ente/impresa.

È evidente dalla lettura delle scadenze di cui sopra, che dal prossimo 13 febbraio 2026 anche le piccole imprese/produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti e i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazioni di ente/impresa saranno obbligati all'utilizzo del protocollo RENTRI.

Dalla data di iscrizione questi soggetti hanno l'obbligo di tenere i registri di carico e scarico in formato digitale, utilizzando i propri sistemi gestionali o i servizi di supporto messi a disposizione

ACB Member

gratuitamente dal RENTRI nonché di gestire, a partire dal 13 febbraio 2026, per i soli rifiuti pericolosi, il FIR in formato digitale.

Al contempo i soggetti esclusi dall'obbligo di iscrizione al RENTRI devono presentare pratica di cancellazione entro il primo trimestre del 2026 per ottenerla nell'anno in corso, questo ha chiarito il Ministero dell'Ambiente attraverso un comunicato pubblicato il 30 gennaio 2026, la cancellazione presentata entro il termine del 30 marzo 2026, precisa il Dicastero, avrà effetto immediato.

Per avere ulteriori informazioni è possibile accedere al seguente sito:
<https://supporto.rentri.gov.it/aswsWeb/selectLanding?idProduct=RENTRI>.

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS 2026 PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

Con la circolare n.8 del 3 febbraio 2026 l'INPS (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale) ha offerto chiarimenti in merito alle aliquote contributive per gli iscritti alla Gestione separata (ai sensi dell'articolo 2, comma 26, L. 335/1995) in vigore per il periodo di imposta 2026.

Nella tabella che segue si riporta la stratificazione delle percentuali stabilite per le principali casistiche:

Categoria	IVS (%)	Aliquota aggiuntiva (%)	Totale (%)
Collaboratori e assimilati	33,00	2,03	35,03
Professionisti autonomi	25,00	1,07	26,07
Lavoratori sportivi dilettanti	25,00	2,03	27,03
Pensionati o iscritti ad altra previdenza	24,00	0,00	24,00

In sintesi, non si sono avute variazioni rispetto al 2025:

Soggetto iscritto alla Gestione separata		2025	2026
Non pensionato o iscritto ad altra gestione pensionistica	Titolare di partita Iva	26,07%	26,07%
	Non titolare di partita Iva per cui non è prevista la <i>DIS-COLL</i>	33,72%	33,72%
	Non titolare di partita Iva per cui è prevista la <i>DIS-COLL</i>	35,03%	35,03%
Pensionato o iscritto ad altra gestione pensionistica		24%	24%

Il massimale di reddito per l'anno 2026 per il quale è dovuta la contribuzione alla Gestione separata è incrementato rispetto al 2025, pari a 122.295 euro.

Invece, il minimale di reddito per l'anno 2026 per il quale vedersi accreditare l'intero anno contributivo è pari a 18.808 euro (quindi, il contributo "*minimo*" da versare per avere riconosciuti 12 mesi ai fini pensionistici è variabile a seconda delle varie aliquote da applicare in ciascun caso specifico).

Modalità di versamento dei contributi all'Inps

Il contributo alla Gestione separata va versato all'Inps con il modello F24 con le seguenti modalità:

ACB Member

Professionisti	☐	Con il meccanismo degli acconti (80% dei contributi dell'anno precedente) e del saldo, negli stessi termini previsti per i versamenti derivanti dal modello Redditi (termini ordinari 30 giugno e 30 novembre), ed è a completo carico del professionista (fatta salva la possibilità di rivalersi in fattura per il 4% a titolo di rivalsa nei confronti dei propri clienti).
Collaboratori	☐	Dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore. L'obbligo di versamento è per l'importo complessivo a carico del committente.
Venditori porta a porta e collaboratori autonomi occasionali	☐	Dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del percipiente. È prevista una soglia di esenzione dalla contribuzione alla Gestione separata fino a determinati importi lordi.

Per i contenuti della newsletter comuniciamo di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Le informazioni contenute nelle newsletter non sono da considerarsi un esame esaustivo degli argomenti trattati, né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura professionale e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie. Gli autori pertanto declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze. Non si risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Il Team di SMP Tax & Legal

ACB Member

ACB Members: Ancona • Avellino • Bergamo • Bolzano • Brescia • Catania • Como • Cremona • Desio (MB) • Firenze • Genova • Jesi (AN) • Milano • Modena • Napoli • Padova • Palermo • Perugia • Piacenza • Pistoia • Prato • Saronno (VA) • Torino • Treviso • Udine • Varese • Venezia • Verona • Shanghai